



# INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

SUPPLEMENTO  
Al n. 24 del  
10 giugno 2013

Reg. Tribunale di  
Milano n. 51  
del 1° marzo 2013

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

## IN QUESTO NUMERO

DL 35 convertito in legge il decreto sui debiti  
scaduti della Pubblica Amministrazione

Le novità di interesse per gli enti locali.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

[www.conord.org](http://www.conord.org)

[conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)

**DL 35 convertito in legge il decreto sui debiti scaduti della Pubblica Amministrazione**

**Le novità di interesse per gli enti locali.**

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Di seguito le disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

❖ **Articolo 1, comma 4: Azione della Corte dei conti verso i responsabili dei servizi che non hanno chiesto gli spazi finanziari consentiti.**

Il comma 4 prevede l'intervento della Corte dei Conti in caso di segnalazione dei revisori degli enti locali di inadempimenti, con la previsione di una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e per gli eventuali corresponsabili per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell'ente.

E' prevista inoltre la pubblicazione delle sentenze di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, sino a quando le stesse non siano state eseguite per l'intero importo.

❖ **Articolo 1, comma 14 Soggetti tenuti a fornire a CDP, per conto dell'ente locale, certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti**

Il comma 14 dispone in ordine all'obbligo, per gli enti locali di procedere alla estinzione dei propri debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012:

- immediatamente all'atto dell'erogazione delle anticipazioni concesse da parte di Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse della Sezione Enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

- in ogni caso entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'atto della stessa erogazione.

La tale certificazione è fornita dal responsabile finanziario dell'ente, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, il quale fornisce alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative erogazioni contabili.

❖ **Articolo 1, comma 17-quinquies: Mancato rispetto patto di stabilità 2012 per pagamento dei debiti**

Laddove il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto per l'anno 2012, sia dovuto al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, la sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti provenienti dai Fondi sperimentali di riequilibrio o perequativi in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato - prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 -

Resta ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

### ❖ **Articolo 6, comma 1: Estensione della disciplina della certificazione ai crediti per prestazioni professionali**

E' estesa anche ai crediti delle imprese per prestazioni professionali la disciplina della certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni.

Anche i debiti per prestazioni professionali sono assoggettati alla procedura di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.

### ❖ **Articolo 10, comma 2, lettera d) Disposizioni in materia di Tares**

I commi 2 e 3 dell'articolo 10 dettano una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013 di:

- modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo;
- inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2;
- avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato - per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro - viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

Ai sensi della lettera d) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate allo Stato.

### ❖ **Articolo 10, comma 2-ter: Proroga Equitalia per la riscossione delle entrate locali**

Si consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013.

Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

### ❖ **Articolo 10, comma 4, lettera b) : Modifica dei termini di invio e pubblicazione delle delibere IMU**

Il Senato ha novellato la lettera b) del comma 4 relativo all'invio e alla pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU, previste dal comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Fermo restando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, le modifiche apportate dal Senato differiscono di 12 giorni, rispetto a quelli già novellati dalla Camera, i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU.

In particolare il versamento della seconda rata dell'IMU dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico (già previsto per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale IRPEF ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998) alla data del 28 ottobre (16 ottobre) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre (9 ottobre) dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (16 ottobre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

### ❖ **Articolo 10, comma 4-bis Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato**

Il comma 4-bis dell'articolo 10 reca una modifica all'articolo 259 del Testo unico degli enti locali, che disciplina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che deve essere approvato dagli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario.

In particolare, il comma 1 della norma citata dispone che il Consiglio dell'ente locale è tenuto ad approvare e presentare al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL.

### ❖ **Articolo 10, comma 4-ter: Utilizzo dei proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia.**

Il comma 4-ter novella l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo l'applicazione, per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

### ❖ **Articolo 10, comma 4-quater, lettera a): Immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D)**

Il Senato, nell'introdurre il comma 4-quater, alla lettera a), ha novellato il comma 380, lettera f), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D.

In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare confusione ed eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso.

Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### ❖ **Articolo 10, comma 4-quater, lettera b): Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.**

La modifica è volta a differire ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 dal 30 giugno al 30 settembre 2013.

In connessione con il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è resa facoltativa anziché obbligatoria l'adozione della deliberazione per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, nei casi in cui il bilancio di previsione sia deliberato dall'ente locale successivamente alla data del

1° settembre 2013.

❖ **Articolo 10-bis: Interpretazione autentica del divieto di acquisto di immobili da parte delle PA per il 2013**

Si prevede che sono escluse dal divieto le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.

Nel rispetto del patto di stabilità interno, sono inoltre escluse dal divieto di acquisto di immobili per il 2013 da parte delle PA:

- le permuta a parità di prezzo;
- le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni;
- le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

❖ **Articolo 10-quinquies: Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio.**

Sono modificati i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n.95/2012.

Le riduzioni saranno determinate (mediante decreto ministeriale) in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante per ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2012-2012 predetti e la popolazione residente in tutti i comuni, per classe demografica.

❖ **Articolo 10-sexies: Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013.**

In base alla novella apportata dall'articolo 10-sexies, per l'anno 2013, il D.P.C.M. di riparto del Fondo dovrà tener conto esclusivamente:

- dei criteri di cui ai sopra descritti numeri 1, 5, 6 e 7 della lettera d), i quali in sostanza attengono agli effetti finanziari scaturenti dalla ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni operata con il citato comma 380.
- dei dati del gettito dell'IMU ad aliquota base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimata dal Ministero dell'economia e finanze.